



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

UFFICIO IV - Dirigenti scolastici e personale della scuola

AOODRPU n.268

Bari, 16 gennaio 2012

**Ai Dirigenti
delle scuole ed istituti di ogni ordine e
grado statali e non statali della Regione
Puglia Loro Sedi**

**al sito web
e, p.c.
Ai Dirigenti
degli Uffici territoriali di ambito
provinciale provinciali dell'USR Puglia**

Al Dirigente degli Uffici III e V - N.D.G.

**Al prof.ssa Alba Sasso
Assessore regionale al diritto allo studio
e alla formazione professionale
Via P. Gobetti, 26
70125 BARI**

**All'ANCI Puglia
Corso Vittorio Emanuele, 68 Bari
(con preghiera di comunicazione ai Sindaci della
Regione Puglia)**

**Alle Amministrazioni Provinciali
della Regione Puglia Loro Sedi**

**Alle Segreterie regionali delle OO.SS. del
personale dell'Area V della dirigenza
scolastica e del Comparto scuola -
Loro Sedi**

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2012-2013.

1.1 Con circolare n.110 del 29 dicembre 2011, disponibile sui siti Internet ed Intranet del MIUR, l'Amministrazione centrale ha fornito le annuali istruzioni sugli adempimenti e le procedure di effettuazione delle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2012/2013, istruzioni che qui di seguito si richiamano.

Come di consueto, l'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia e alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado è effettuata a domanda, come da modelli allegati alla stessa circolare.

Il termine di scadenza per tutte le iscrizioni è fissato al **20 febbraio 2012**.

Vale evidenziare che le operazioni in argomento vedono coinvolte, da una parte, le istituzioni scolastiche autonome quali erogatrici del servizio di istruzione, e, dall'altra, gli alunni e le relative famiglie, quali destinatari dello stesso servizio. Per realizzare una maggiore soddisfazione degli interessi di questi ultimi è indispensabile che venga data idonea e tempestiva pubblicità ai servizi offerti e alle modalità di accesso.

1.2 A tal fine, il MIUR- Direzione generale per i servizi informativi ha attivato sul sito www.istruzione.it il progetto "Scuola in chiaro", che si muove nell'ottica di rendere disponibile *on line* sul sito del MIUR una serie di informazioni riguardanti le istituzioni scolastiche, in forma organizzata ed omogenea, e che si affianca alle notizie fornite normalmente da ciascuna scuola tramite il sito web.

Una prima serie di dati è a cura della stessa Amministrazione centrale che ha curato la predisposizione, in forma grafica e tabellare, dei dati acquisiti attraverso processi amministrativi e varie rilevazioni ad hoc (informazioni generali sulla scuola, alunni esiti scolastici, personale scolastico,...), mentre una seconda serie di informazioni è di esclusiva competenza e conoscenza delle singole istituzioni scolastiche ed attengono al piano dell'offerta formativa, al numero delle iscrizioni che potranno essere accolte, alle modalità di fruizione del tempo scuola, alla mensa ed altri servizi forniti dagli enti locali. L'inserimento dei dati a conoscenza delle scuole avviene tramite una apposita applicazione, avente il medesimo nome del progetto ("Scuola in chiaro") situata nell'area "Rilevazione" del portale SIDI. Tale applicazione consente anche di predisporre ed adeguare la modulistica ministeriale delle domande di iscrizione con riguardo alle caratteristiche di ciascuna scuola.

In tal modo si è voluto consentire anche *l'iscrizione on line* per la prima classe delle scuole statali del 1° e 2° ciclo, con esclusione delle scuole per l'infanzia. Nello specifico, i genitori potranno compilare ed inviare il modello ministeriale standard di iscrizione oppure scaricare, compilare e rispedire per posta elettronica quello personalizzato prodotto dalla singola scuola, qualora questa abbia provveduto ad inserire il modello/i stesso nella sezione "didattica-iscrizioni"; in caso contrario l'invio potrà avvenire mediante trasmissione a mezzo fax o per via postale o a mezzo consegna diretta entro il termine ultimo per le iscrizioni.

1.3 La consapevolezza che esistono dei parametri ben precisi posti dal **DPR n.81 del 20.3.2009** per la costituzione delle classi delle scuole di ogni ordine e grado e delle sezioni di scuola dell'infanzia, che a volte non sono del tutto compatibili con le caratteristiche delle strutture edilizie, deve indurre ogni istituzione scolastica a definire preventivamente il limite massimo delle classi/sezioni e dei posti complessivamente disponibili per gli alunni nella medesima istituzione scolastica. Tale adempimento preventivo costituisce un preciso obbligo per il dirigente scolastico.

Conseguentemente, nella previsione di domande di iscrizione in eccedenza, le scuole devono procedere alla definizione dei criteri di precedenza nell'ammissione, mediante apposita delibera del consiglio di circolo/istituto, da rendere pubblica prima delle iscrizioni, sul sito web dell'istituzione scolastica e sull'applicativo "Scuola in chiaro".

La comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata, deve essere effettuata con ogni possibile urgenza per consentire l'opzione verso altra scuola. Resta inteso, comunque, che deve essere garantito in ogni caso, trattandosi di istruzione dell'obbligo, il diritto allo studio attraverso ogni utile forma di coordinamento a livello territoriale tra le scuole e gli Enti locali.

Per altro verso, in caso di trasferimento a domanda, prima dell'inizio ed in corso d'anno scolastico, da una scuola ad un'altra successivamente all'iscrizione, la relativa, motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola d'iscrizione che a quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento il dirigente della scuola di iscrizione invierà il nulla osta all'interessato ed alla scuola di destinazione. E' da evitare assolutamente che lo stesso alunno risulti iscritto in due istituzioni scolastiche.

Si richiama l'attenzione sulla necessità dell'acquisizione del nulla osta, da parte del dirigente della scuola di destinazione, quale condizione inderogabile per l'accoglimento della domanda di iscrizione. Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell'avvenuta nuova iscrizione.

1.4 E' appena il caso di ricordare che secondo il vigente ordinamento *l'obbligo di istruzione* riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Concluso il primo ciclo d'istruzione, tale obbligo si completa con la frequenza dei primi due anni del secondo ciclo di istruzione e corsi di istruzione e formazione professionale. Resta fuori da tale obbligo la frequenza della scuola dell'infanzia

I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, che, come è noto, si estende, ai sensi del decreto legislativo n. 76/2005, fino al 18° anno di età o almeno sino al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

Pertanto, gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo ciclo, ferma restando l'istruzione parentale, possono assolvere l'obbligo d'istruzione secondo due diverse modalità:

- iscrizione alla classe prima di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
- iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (*cfr. art.64, comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008,n.133*), realizzato da strutture formative accreditate dalle Regioni o da un Istituto Professionale in regime di sussidiarietà.

L'articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo n.167 del 14 settembre 2011, prevede, inoltre, per i ragazzi che hanno compiuto i 15 anni di età, la possibilità di assolvere l'obbligo di istruzione anche tramite la stipula di un contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Le relative modalità verranno definite con successive istruzioni, di concerto con il Ministero del Lavoro.

Il rischio di mancato assolvimento dell'obbligo di istruzione a partire dalla scuola del primo ciclo rende necessaria una vigilanza attenta e continua sulla condizione

giovanile, anche con riguardo al corretto svolgimento dell'istruzione familiare e alla effettiva frequenza di scuole non statali e non paritarie.

I dirigenti scolastici, in particolare degli istituti di istruzione secondaria di primo grado, dovranno effettuare le necessarie verifiche, rilevando i casi e le ragioni di inosservanza ed attivando tutte le iniziative e le misure che dovessero rendersi necessarie, ivi comprese le segnalazioni alle autorità competenti.

Lo sviluppo e la messa a punto *dell'anagrafe nazionale degli studenti*, di cui al decreto ministeriale n. 74 del 5 agosto 2010, costituiscono una base importante per una rinnovata azione di monitoraggio e controllo dell'obbligo di istruzione.

2.1 Di seguito si richiamano succintamente le principali disposizioni che disciplinano la materia in trattazione.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2012, il terzo anno di età. Possono, altresì, chiedere l'iscrizione alla scuola dell'infanzia le famiglie le cui bambine e i cui bambini compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2012 e, comunque, entro il 30 aprile 2013. Per questi ultimi, l'ammissione alla frequenza, sentiti i competenti organi collegiali, può essere disposta alle seguenti condizioni:

- a) disponibilità di posti ed accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
- b) disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità e tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- c) valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, sono accolte prioritariamente le domande riguardanti coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2012.

Non è più possibile ammettere alla frequenza della scuola dell'infanzia bambini nati dopo il 30 aprile 2013, stante la sentenza della Corte costituzionale, n. 92 del 9.3.2011 che ha dichiarato che non rientra nella competenza dello Stato la composizione delle sezioni della scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità prive di strutture educative per la prima infanzia.

Anche per l'a.s.2012-13 è prevista la prosecuzione delle "sezioni primavera" in collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali e nel rispetto delle necessarie condizioni logistiche e funzionali. Al riguardo si fa riserva di apposite comunicazioni e istruzioni.

Per quanto riguarda le scuole dell'infanzia della Città di Bari, si richiama l'attenzione sul "*progetto un, due, tre stella*" e sulla relativa convenzione sottoscritta 21.12.2011 tra questo Ufficio e l'Amministrazione comunale, con la quale sono state stabilite particolari modalità per la presentazione delle domande di iscrizione, finalizzate essenzialmente ad una più razionale utilizzazione delle limitate risorse finanziarie e professionali. Si rammenta che il facsimile della domanda predisposta dalla scuola deve recare l'individuazione di almeno due altre scuole di gradimento della famiglia, nel caso in cui non possa essere soddisfatta la prima preferenza. (cfr nota USR, AOODRPU n.10209 del 21.12.2011).

SCUOLA PRIMARIA

Hanno l'obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2012. Possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il **30 aprile 2013**.

I genitori o i soggetti che esercitano la potestà sul minore possono iscrivere l'alunno alla scuola del territorio di appartenenza o ad altra istituzione scolastica, prescelta in base alla offerta formativa e agli orari di funzionamento.

Per una funzionale programmazione del servizio, i genitori devono presentare domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica.

All'atto dell'iscrizione alle classi prime i genitori esprimono le proprie preferenze in ordine di priorità rispetto alle possibili articolazioni di orario. Sulla base di tali preferenze, le istituzioni scolastiche organizzano, per le classi prime, le attività didattiche con un tempo scuola di 24 o di 27 ore settimanali e, se i servizi messi a disposizione delle Amministrazioni comunali e le consistenze di organico lo consentono, con il tempo scuola arricchito (sino a 30 ore), o con il tempo pieno (40 ore). Gli alunni sono tenuti alla frequenza per l'intero orario settimanale richiesto.

Si ribadisce che le circostanze da cui dipende il tempo scuola devono sempre essere portate a conoscenza dei genitori all'atto dell'iscrizione.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Sono soggetti all'obbligo di iscrizione per l'anno scolastico 2012-2013 alla scuola secondaria di I grado gli alunni che terminano nel 2011-2012 la scuola primaria con esito positivo.

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado, da indirizzare alla scuola prescelta, dovranno essere presentate per il tramite della scuola primaria di appartenenza, che provvederà a trasmetterle, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 20 febbraio 2012, alla istituzione scolastica interessata.

Le famiglie possono esprimere la propria preferenza tra i seguenti modelli di orario:

- a) classi funzionanti con tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari più 1 ora di approfondimento di italiano);
- b) classi funzionanti con tempo prolungato - 36 ore settimanali, prolungabili eccezionalmente fino a 40 ore settimanali previa autorizzazione dell'Ufficio scolastico regionale - la cui attivazione è possibile in presenza di idonee strutture e di adeguate attrezzature, ad almeno due rientri settimanali, all'impegno dell'ente locale ad assicurare, ove sia necessario, la mensa, alla richiesta delle famiglie e subordinatamente alle risorse di organico.

Le classi iniziali sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti.

In considerazione delle due tipologie di orario - ordinario e a tempo prolungato - le classi sono costituite tenendo conto delle opzioni prevalenti, fermo restando il limite della consistenza di organico.

Gli alunni sono tenuti all'obbligo di frequenza per la durata di tutto l'anno scolastico e per l'intero orario settimanale richiesto.

All'interno degli istituti comprensivi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, non è richiesta la domanda di iscrizione alla prima classe della scuola

secondaria di I grado per gli alunni che hanno frequentato nella stessa istituzione la quinta classe della scuola primaria. L'iscrizione, in tali casi, opera d'ufficio.

Nel caso in cui i genitori intendano far frequentare ai propri figli un istituto scolastico diverso da quello comprensivo, nel quale stanno concludendo l'ultimo anno del corso di scuola primaria, presenteranno la domanda di iscrizione alla scuola prescelta per il tramite dell'istituto comprensivo di appartenenza che provvederà a trasmetterla, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 20 febbraio 2012.

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Gli studenti che nel presente anno scolastico concluderanno, con il superamento dell'esame di Stato, il percorso del primo ciclo di istruzione, per effetto della norma che ha disposto l'innalzamento dell'obbligo di istruzione devono iscriversi alla prima classe di un istituto secondario di II grado.

Le domande vengono presentate alle scuole secondarie di I grado attualmente frequentate, le quali provvederanno a trasmetterle agli istituti di destinazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 20 febbraio p.v.

In sede di iscrizione, le famiglie possono scegliere una delle diverse tipologie di istituti di istruzione secondaria di II grado previsti dai *regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali*, di cui rispettivamente ai DD.PP.RR. n. 89/2010, n. 88/2010 e n. 87/2010.

Per quanto attiene alle *iscrizioni ai percorsi del liceo musicale e coreutico* si rappresenta che le richieste delle famiglie possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nell'anno scolastico 2011/12, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, secondo comma, del DPR n. 89/2010 (regolamento dei licei) che subordina l'iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche.

Tuttavia, nelle istituzioni scolastiche ove è presente l'indirizzo musicale, ai fini della determinazione del numero massimo dei posti disponibili si dovrà tenere conto che il numero delle classi prime non potrà superare, in ciascun istituto, il numero di quelle funzionanti nel corrente anno scolastico.

Le istituzioni scolastiche organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempi utili a consentire alle famiglie, nel caso di mancato superamento della prova medesima, di potersi rivolgere eventualmente ad altra scuola, entro il termine di scadenza delle iscrizioni e comunque non oltre i dieci giorni dopo tale scadenza

L'obbligo può essere assolto -come innanzi accennato- anche mediante iscrizione a percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

A tal proposito è utile evidenziare che detti percorsi di IeFP per il conseguimento di uno dei 21 titoli di qualifica professionale di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali il 15 giugno 2010, con il quale è stato recepito l'Accordo in sede Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010, sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni secondo i criteri di cui al D.M. 29 novembre 2007. Le modalità relative all'iscrizione presso le citate strutture formative accreditate sono stabilite dalle Regioni nell'ambito della loro esclusiva competenza.

Inoltre, le Regioni nella propria programmazione possono prevedere la realizzazione, da parte degli Istituti professionali, di percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità contenute nelle linee-guida di cui all'articolo

13, comma 1-*quinquies* della legge n. 40/07. Tale articolo disciplina gli organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale adottati con l'Intesa in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 (pubblicata nel sito di questo Ministero www.istruzione.it - riforma della scuola secondaria superiore-), a cui hanno fatto seguito le linee guida adottate con D.M. n.4 del 2011.

La Regione Puglia ha optato sin dall'a.s. 2011-12 per attuare il "*regime dell'offerta sussidiaria integrativa*", che consente agli studenti che chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali di poter contestualmente chiedere di conseguire, a conclusione del terzo anno, una qualifica professionale delle 21 previste dal precitato decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali il 15 giugno 2010.

Nell'allegato documento si elencano gli istituti professionali presso cui sin dal 1° settembre 2011 sono stati attivati i percorsi IeFP e la tipologia degli stessi (all. 1). Si fa riserva di comunicare eventuali aggiornamenti.

I dirigenti scolastici degli istituti professionali potranno accogliere le iscrizioni solo ai percorsi IeFP che risulteranno attivati nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa regionale.

Di conseguenza, nell'anno scolastico 2012/2013, gli istituti professionali **non possono** assolutamente accogliere iscrizioni alle classi prime funzionanti secondo i corsi di qualifica triennale previsti dal previgente ordinamento. Resta ferma la prosecuzione, sino alla loro conclusione, dei corsi di qualifica attivati in "regime surrogatorio" dall'a.s. 2009/2010.

CORSI PER ADULTI

Al 31 maggio 2012 è fissato il termine per le iscrizioni ai corsi di istruzione per adulti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), b) ed e) del decreto del Ministro della Pubblica istruzione 25 ottobre 2007, per le finalità sottoindicate:

- conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall'ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria nonché per l'acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- recupero dei saperi e delle competenze finalizzate all'acquisizione della certificazione di assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/2007;
- conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati per la loro integrazione linguistica e sociale.

La fissazione del suddetto termine mira a consentire l'ordinato svolgimento, nei tempi previsti, delle attività propedeutiche all'inizio dell'anno scolastico. Resta inteso comunque che, attraverso l'adozione di formale provvedimento per ogni allievo accolto, è consentito accettare iscrizioni anche dopo la predetta data del 31 maggio 2012 e, ordinariamente, non oltre l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2012-2013.

2.2 Per quanto riguarda gli *alunni con disabilità* e gli *alunni di cittadinanza non italiana*, si rinvia, rispettivamente, alle linee guida per gli alunni disabili diramate dal Ministero con provvedimento del 4.8.2009 e alla c.m. n. 2 dell'8.1.2010.

Le iscrizioni di *alunni con disturbi specifici di apprendimento* (DSA) avvengono con la presentazione, da parte dei genitori, della documentazione di diagnosi effettuata da

specialisti del Servizio sanitario nazionale o strutture accreditate, come previsto dall'art. 3 della legge n. 170/2010.

Le istituzioni scolastiche assicurano le idonee misure compensative e dispensative di cui al D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 e delle allegate linee guida; in particolare, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative.

2.3 Da quanto sin qui esposto è agevole rilevare che la corretta definizione delle operazioni e delle procedure di iscrizione costituisce presupposto necessario per la formazione delle classi, la previsione ed elaborazione delle consistenze di organico, quindi, per un'efficace programmazione delle attività educative e formative ed, in ultima analisi, per l'attivazione di proficui rapporti tra i genitori e le istituzioni scolastiche.

D'altra parte, non deve sfuggire che le iscrizioni, oltre ad impegnare le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione nelle sue articolazioni centrali e regionali, chiamano in causa, in maniera sempre più ampia e partecipata, altri livelli istituzionali, soggetti ed organi a vario titolo competenti e interessati. Si vuol fare riferimento agli **Enti Locali che, proprio in relazione alle iscrizioni, debbono farsi carico di una molteplicità di interventi quali la messa a disposizione di locali, dotazioni e strumenti didattici, l'erogazione di servizi (mensa, trasporto, ...) intesi a garantire la piena e generalizzata fruizione del diritto allo studio, il concorso nelle attività di orientamento e la gestione di importanti aspetti dell'educazione degli adulti.**

In questa prospettiva è indispensabile che i dirigenti scolastici promuovano, con gli Assessori degli enti locali competenti per materia, momenti di incontro e confronto che si concludano con assunzioni di impegni certi, in mancanza dei quali non sarà possibile assicurare "tempo pieno" o "tempo prolungato".

Si confida nella fattiva collaborazione delle SS.LL.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to *Lucrezia Stellacci*